N. 00587/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00929/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 929 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Smail Naribi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Onorato, con domicilio eletto in Cagliari presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, via Sassari n. 17;

contro

la Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari, Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona del legale rappresentante p.t.;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Cagliari, presso gli Uffici della medesima, via Dante n. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione ex L.102/2009 presentata dalla sig.ra Hago Edwig in favore del ricorrente, dello Sportello Unico Immigrazione - Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari, identificato con protocollo n. 23880 privo di data ricevuto dal solo datore di lavoro in data 16/08/2010; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali

con i motivi aggiunti depositati il 16/11/2010:

- del provvedimento n. 33762 del 27/10/2010 (non notificato nè altrimenti trasmesso dalla P.A. resistente al ricorrente).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazione intimate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che la documentazione versata dal ricorrente nel fascicolo di causa pare documentare il possesso, da parte della sig.ra Hedwig Hago, del requisito economico richiesto ai fini dell'accoglimento dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare dell'odierno ricorrente (vedi, in particolare, l'allegato n. 4 recante la traduzione, con timbro del consolato tedesco in Cagliari, della dichiarazione dei redditi presentata dalla sig. ra Hago che, come dichiarato dall'avv. Onorato, ha la doppia cittadinanza italiana-tedesca);

Ritenuto che tali produzioni, volte a rimuovere l'unico motivo di diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare, meritino una ulteriore verifica da parte dell'ufficio per l'Immigrazione di Sassari;

Ritenuto, pertanto, di accogliere ai fini del riesame la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, fissando per la definizione del giudizio l'udienza pubblica del 26 ottobre 2011;

Ritenuto altresì di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Accoglie ai fini del riesame l'istanza cautelare in epigrafe;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 ottobre 2011.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente

Marco Lensi, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)